



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 512

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 art. 12.3 "Valorizzazione della filiera con ricorso a forme di aggregazione fra imprenditori".

Il giorno **29 Marzo 2018** ad ore **09:45** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**UGO ROSSI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**ALESSANDRO OLIVI**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**LUCA ZENI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

Il 1° marzo 2017 è entrata in vigore la legge provinciale 10 febbraio 2017, n. 1 avente ad oggetto "*Modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006 e di disposizioni provinciali connesse*" che apporta sostanziali modifiche alla legge di settore sulle cave, nell'intento di favorire l'evoluzione competitiva del sistema produttivo locale.

In tale ottica, la legge in materia di cave introduce misure per valorizzare la filiera fra le ditte per l'esercizio dell'attività di coltivazione, lavorazione nonché di commercializzazione del porfido e delle pietre trentine, prevedendo il ricorso a forme di aggregazione tra imprenditori ovvero a modelli di integrazione nella filiera di imprese artigiane qualificate.

L'articolo 1 della legge in materia di cave dispone infatti che "*Questa legge valorizza il porfido e le pietre trentine come materiali di elevata qualità, ottenuti attraverso processi di lavorazione sostenibili sotto il profilo ambientale ed etico, e lo sviluppo integrato delle filiere produttive locali.*".

La filiera punta alla crescita delle aziende e di conseguenza di tutto il comparto, in particolare quello del porfido, proponendosi come un utile strumento per affrontare la crisi strutturale e gli elementi di debolezza di quest'ultimo settore, rappresentati dalle ridotte dimensioni e dalla eccessiva frammentazione delle imprese, da una bassa caratterizzazione del prodotto nonché dai ridotti livelli di investimenti, in particolare tecnologie e innovazione.

L'obiettivo di filiera mira pertanto alla qualità, non solo di prodotto ma anche aziendale e di processo, valorizzando la certificazione dei prodotti nella finalità di creare un sistema virtuoso eticamente e socialmente avanzato.

Per le finalità sopra rappresentate, l'articolo 12.3 della legge in materia di cave, introduce, per le cave di porfido, una previsione che, nei casi di aggregazione fra imprese, consente alla Giunta provinciale, previo parere della Commissione consiliare, di individuare forme di applicazione dei vincoli sulla circolazione del materiale grezzo "ad hoc".

Il comma 1 stabilisce infatti che la Giunta provinciale "*può individuare le modalità di applicazione di questa legge, quando il concessionario è un consorzio o un diverso soggetto formato da più imprese, quando il concessionario conclude con altre imprese un contratto per l'esecuzione unitaria di una o più attività oggetto di concessione o quando un concessionario cede materiale grezzo a un altro soggetto titolare di concessione ai sensi di questa legge.*"

Il comma 3 stabilisce che "*Le deliberazioni previste da quest'articolo prevedono, se necessario, le modalità di applicazione degli obblighi e dei divieti previsti da questa legge e delle ipotesi di decadenza, e possono escludere l'applicazione di alcune disposizioni di questa legge, fermo restando il rispetto delle sue finalità.*"

Tenuto conto di quanto sopra esposto e dato atto che:

- il processo di aggregazione fra imprese consente di generare importanti benefici in termini di economie di scala e di ottimizzazione dell'utilizzo di strutture e macchinari, nonché di garantire una più razionale e corretta coltivazione del giacimento, con la possibilità di recuperi ambientali contestuali all'escavazione, corrispondendo alla primaria esigenza di assicurare il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle fasi di escavazione;

- ai sensi dell'articolo 33 bis della legge in materia di cave, introdotto dall'articolo 37 della legge provinciale n. 1 del 2017, che riproduce i contenuti dell'articolo 12 bis abrogato con la legge medesima, il comune, su richiesta dei concessionari, può unificare due o più lotti contigui, rilasciando alla nuova società costituita esclusivamente dai concessionari dei lotti accorpati un nuovo titolo per l'esercizio della coltivazione sul lotto neocostituito;
- ai sensi dell'articolo 34 della legge in materia di cave, per garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro e delle condizioni ambientali conseguenti a una corretta e razionale coltivazione del giacimento, il comune, può approvare un progetto unitario per la coltivazione di aree contigue oggetto di concessioni diverse, autorizzando i singoli concessionari a unirsi in forma di consorzio o di società per eseguire unitariamente i lavori di scavo e di prima lavorazione;
- che sul territorio esistono realtà che già hanno dato attuazione alle forme di aggregazione previste dai sopra citati articoli;
- che al fine di favorire lo sviluppo delle filiere appare necessario, in alcune particolari situazioni, consentire la circolazione del tout-venant e del materiale grezzo, in deroga ai vincoli dettati dalla legge, pur mantenendo il rigore della norma in merito a tracciabilità dei materiali e garanzie per i lavoratori;  
si propone di individuare, ai sensi dell'articolo 12.3 della legge in materia di cave, apposite modalità di applicazione della legge medesima sia per le nuove concessioni che per le concessioni in essere.

Tutto ciò premesso, trattandosi di intervenire su una materia nella quale la legge attribuisce importanti funzioni ai comuni, si è ritenuto di sottoporre in via preventiva la presente proposta di deliberazione all'esame del Consiglio delle autonomie locali.

Preso atto che il Consiglio delle Autonomie con parere di data 5 febbraio 2018 ha espresso parere favorevole, senza osservazioni.

Preso atto altresì che in data 19 marzo 2018 la Seconda Commissione permanente del Consiglio ha espresso parere favorevole a maggioranza,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- la legge provinciale 10 febbraio 2017, n. 1;
- visti gli articoli 12.2, 33bis e 34 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 recante “Disciplina dell'attività di cava”;
- visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 12.3 della legge provinciale n. 7 del 2006, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegato “Valorizzazione della filiera del porfido con ricorso a forme di aggregazione tra imprenditori”, che detta le modalità di applicazione della legge medesima quando il concessionario è un consorzio o un diverso soggetto formato da più imprese, quando il concessionario conclude con altre imprese un

contratto per l'esecuzione unitaria di una o più attività oggetto di concessione o quando un concessionario cede materiale grezzo a un altro soggetto titolare di concessione;

- 2) di dare atto che le funzioni spettanti ai comuni, previste da questa delibera, saranno eventualmente riferite alle Amministrazioni separate di uso civico, sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 13, comma 2 bis, della legge in materia di cave;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le amministrazioni comunali sui cui territori sono situate cave di porfido di proprietà pubblica;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione all'albo del Servizio Minerario, costituito dalle apposite pagine web sul portale internet della Provincia, all'indirizzo <http://www.minerario.provincia.tn.it/>;
- 5) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Adunanza chiusa ad ore 11:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA DEL PORFIDO CON RICORSO A FORME DI AGGREGAZIONE TRA IMPRENDITORI

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

# **VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA DEL PORFIDO CON RICORSO A FORME DI AGGREGAZIONE TRA IMPRENDITORI**

## **1. DISCIPLINA RELATIVA ALLE NUOVE CONCESSIONI DI PORFIDO**

### **1.1. Consorzio o diverso soggetto formato da più imprese**

- a) Quando il concessionario è un consorzio, anche costituito in forma di società consortile, o un soggetto costituito da più imprese e munito di personalità giuridica, il divieto di trasferimento della proprietà del materiale tout-venant e del materiale grezzo (materiale semilavorato derivante dalla prima lavorazione che necessita di una seconda fase di lavorazione per la produzione di prodotti quali cubetti, binderi e piastrelle) non operano con riferimento ai consorziati, ai soci consorziati o nei confronti delle imprese costituenti il nuovo soggetto. In sede di offerta, il consorzio o il soggetto formato da più imprese indica per quali consorziati, soci o imprese concorre, e i divieti non operano solo con riferimento ai consorziati, ai soci consorziati o alle imprese per i quali il consorzio o il nuovo soggetto ha indicato di concorrere.
- b) L'obbligo di lavorazione con propri dipendenti posto in capo al concessionario dalla legge in materia di cave è assolto anche quando la lavorazione è eseguita dai dipendenti dei consorziati, dei soci consorziati o dai dipendenti delle imprese costituenti il nuovo soggetto di cui alla lettera a); il piano occupazionale presentato in sede di gara tiene conto anche del personale - di cui ci si intende avvalere ai fini della lavorazione - dei consorziati, dei soci consorziati o delle imprese per i quali il consorzio o il nuovo soggetto ha indicato di concorrere.
- c) Le ipotesi di decadenza previste dall'articolo 28 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, "Disciplina dell'attività di cava", di seguito denominata legge provinciale sulle cave, e le sanzioni previste dall'articolo 29 della legge medesima si applicano al concessionario anche quando la violazione è compiuta da uno dei consorziati, dei soci o dalle singole imprese costituenti il soggetto di cui alla lettera a).

### **1.2. Contratti fra concessionari e altre imprese per l'esecuzione unitaria di una o più attività oggetto della concessione**

- a) Fermo restando il rispetto degli obblighi gravanti sul concessionario, anche derivanti dall'offerta presentata, due o più titolari di concessioni rilasciate ai sensi della legge provinciale sulle cave possono concludere tra loro un

contratto che preveda l'esecuzione unitaria della lavorazione del materiale grezzo. Il contratto può prevedere anche la costituzione di un nuovo soggetto diverso dai concessionari, ferma restando la titolarità delle concessioni. In questo caso, il divieto di trasferimento della proprietà del materiale grezzo non opera tra i contraenti o tra i contraenti e il nuovo soggetto costituito e l'obbligo di lavorazione con propri dipendenti è assolto anche quando la lavorazione è svolta dai dipendenti di un altro concessionario contraente o dai dipendenti del nuovo soggetto costituito; al fine del rispetto del piano dell'occupazione presentato dai singoli concessionari, è ammessa la compensazione fra i soggetti coinvolti, del personale dipendente addetto alla seconda lavorazione.

- b) La percentuale cui si riferisce l'obbligo di lavorazione e il divieto di cessione previsti dall'articolo 11 bis, comma 4, lettera c) della legge provinciale sulle cave è calcolata con riferimento alla somma dei materiali provenienti dalle cave di tutti i concessionari contraenti.
- c) Si applicano gli obblighi di comunicazione e di pesatura stabiliti con la deliberazione della giunta provinciale prevista dall'articolo 11 bis, comma 4, della legge provinciale sulle cave.
- d) Ai fini della decadenza della concessione:
  - per le decadenze previste dall'articolo 28, comma 2 lettere b), f), g), h), e i) della legge provinciale sulle cave, le violazioni compiute dal soggetto eventualmente costituito dai concessionari si computano in capo a ciascuno dei contraenti;
  - se alcuni obblighi di comunicazione o di pesatura sono posti in capo al soggetto terzo costituito, le violazioni compiute da tale soggetto si computano in capo a tutti i concessionari contraenti.
- e) Il concessionario trasmette al Comune concedente il contratto stipulato o l'atto costitutivo della società entro trenta giorni dalla stipulazione.

### **1.3. Trasferimento di materiale grezzo fra titolari di concessioni**

Quando il titolare di concessione cede materiale grezzo ad un altro titolare di concessione non si applica il limite del 20% previsto dall'articolo 11 bis, comma 4, lett. c), della legge provinciale sulle cave.

Si applicano gli obblighi di comunicazione e di pesatura stabiliti dall'articolo 11 bis, comma 4, della legge provinciale sulle cave.

## **2. DISCIPLINA RELATIVA ALLE CONCESSIONI DI PORFIDO VIGENTI (REGIME TRANSITORIO)**

### **2.1. Consorzio o diverso soggetto formato da più imprese**

- a) Con riferimento alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge provinciale 10 febbraio 2017, n. 1, di modifica della legge provinciale sulle cave, quando il concessionario è un consorzio o un

soggetto formato da più imprese, costituito anche in seguito all'unificazione di più lotti, il divieto di trasferimento della proprietà del materiale tout-venant e il divieto di trasferimento del materiale grezzo non operano con riferimento ai consorziati, ai soci consorziati, alle imprese costituenti il nuovo soggetto e alle imprese ex-concessionarie che hanno unificato i lotti. Limitatamente al solo materiale grezzo, il divieto di trasferimento non opera nei rapporti fra i concessionari, e/o le imprese ex-concessionarie che hanno effettuato l'unificazione dei lotti, con imprese partecipanti a monte per almeno il 25% o partecipate a valle per almeno il 51% del capitale. In tali casi deve essere prevista la solidarietà retributiva e contributiva da parte del concessionario.

- b) Nei casi previsti dalla lettera a), l'obbligo di lavorazione con propri dipendenti posto in capo al concessionario dalla legge provinciale sulle cave è assolto anche quando la lavorazione è eseguita dai dipendenti dei soggetti indicati alla medesima lettera a); le ipotesi di decadenza previste dall'articolo 28 e dall'articolo 33, comma 5 bis, nonché le sanzioni stabilite dall'articolo 29 della medesima legge si applicano al concessionario anche quando la violazione è compiuta dai soggetti contraenti di cui alla lettera a).
- c) Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche alle società già costituite a seguito dell'unificazione di più lotti ai sensi dell'articolo 12 bis della legge provinciale sulle cave, abrogato dalla legge provinciale 10 febbraio 2017, n.1, nonché alle società costituite ai sensi dell'articolo 33 bis della medesima legge.
- d) Il concessionario trasmette al comune concedente l'articolazione societaria e le relative quote di partecipazione; deve essere inoltre preventivamente comunicata al comune ogni modificazione societaria che produce effetti sulla disciplina prevista da questo punto.

## **2.2. Contratti fra concessionari e altre imprese per l'esecuzione unitaria di una o più attività oggetto della concessione**

- a) Quando il concessionario stipula un contratto con altre imprese concessionarie, anche costituendo un nuovo soggetto munito di personalità giuridica, per l'esecuzione unitaria di una o più attività oggetto di concessione, i divieti di trasferimento della proprietà del materiale grezzo non operano tra i contraenti o tra i contraenti e il nuovo soggetto costituito. L'obbligo di lavorazione con propri dipendenti è assolto anche quando la lavorazione è svolta dai dipendenti dell'altro contraente o dai dipendenti del nuovo soggetto costituito. Le ipotesi di decadenza previste dall'articolo 33, comma 5 bis, lettere a) e b) della legge provinciale sulle cave, si applicano anche quando la violazione è compiuta dal nuovo soggetto costituito. Per la decadenza prevista dall'articolo 28, comma 2, lettera a) della medesima legge, le violazioni riscontrate si computano in capo a ciascuno dei concessionari contraenti; al fine del rispetto del piano dell'occupazione presentato dai singoli concessionari è ammessa la compensazione fra i soggetti coinvolti, del personale dipendente addetto alla seconda lavorazione.



- b) La percentuale cui si riferisce l'obbligo di lavorazione e il divieto di cessione previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 34 bis, comma 4, della legge provinciale sulle cave è calcolata con riferimento alla somma dei materiali provenienti dalle cave di tutti i soggetti concessionari contraenti.
- c) Si applicano gli obblighi di comunicazione e di pesatura stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 34 bis della legge provinciale sulle cave.
- d) Ai fini della decadenza della concessione:
  - per le decadenze previste dall'articolo 28, comma 2 lettere b), f), g), h), e i) della legge provinciale sulle cave, le violazioni compiute dal soggetto terzo si computano in capo a ciascuno dei soggetti contraenti;
  - se gli obblighi di comunicazione o di pesatura sono posti in capo al soggetto terzo costituito, in base alla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 34 bis della legge provinciale sulle cave, le violazioni compiute da tale soggetto si computano in capo a tutti i soggetti contraenti.
- e) Nei casi previsti dall'articolo 34, comma 2, della legge provinciale sulle cave, i divieti di trasferimento della proprietà del materiale tout-venant e del materiale grezzo non operano tra i concessionari, e fra i concessionari e il consorzio o la società costituiti. Tali disposizioni si applicano anche ai consorzi o alle società già costituiti all'entrata in vigore della legge provinciale 10 febbraio 2017 n. 1. Si applicano le lettere b), c) e d).
- f) Il concessionario trasmette al comune concedente i contratti stipulati entro trenta giorni dalla stipulazione.

### **2.3. Trasferimento di materiale grezzo fra titolari di concessioni**

Quando il titolare di concessione cede materiale grezzo ad un altro titolare di concessione non si applicano i vincoli stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 34 bis, comma 4, della legge provinciale sulle cave, in ordine alla circolazione del materiale grezzo.

Si applicano gli obblighi di comunicazione e di pesatura stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 34 bis della legge provinciale sulle cave.